



Politecnico
di Bari

ATTO DI CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE E LA GESTIONE A TITOLO GRATUITO DI UN PRESIDIO DI PRIMO SOCCORSO PRESSO LA SEDE DEL POLITECNICO DI BARI NEL CAMPUS "ERNESTO QUAGLIARIELLO"

Il presente atto di convenzione viene sottoscritto, anche con firma digitale, dai seguenti soggetti:

- per il Politecnico di Bari (nel prosieguo: "Politecnico"), avente sede legale in Bari alla via Amendola n. 126/B, il Dott. Crescenzo Antonio Marino, nato a Bari il 2 luglio 1969, nella qualità di Direttore Generale;
- per la SOS Onlus Bari (nel prosieguo: "SOS Onlus"), avente sede legale in Bari alla via Gen. Vacca 21, la Sig.ra Maria Soldano, nata a Bari il 4 maggio 1956, nella qualità di rappresentante legale;

nel seguito congiuntamente indicati come "le Parti";

PREMESSO

- che il Piano Integrato di Ateneo 2018-2020 del Politecnico, al fine di garantire maggior sicurezza degli studenti, del personale e dei visitatori quotidianamente presenti nel Campus Universitario "Ernesto Quagliariello", prevedeva l'attivazione di una postazione di primo soccorso presso l'anzidetto Campus;
- che con D.D. n. 167 del 20 marzo 2018, era approvata pertanto la procedura di selezione di un operatore del settore – tramite apposito Avviso di manifestazione di interesse, cui è stata data ampia pubblicità sul sito istituzionale e sulla stampa locale – con il quale stipulare apposito atto convenzionale,
- che la SOS Onlus ha avanzato la propria candidatura che, a seguito di valutazione tecnico-amministrativa condotta dai competenti Uffici del Politecnico, è stata ritenuta idonea allo scopo, giusto D.D. n. 500 del 27 settembre 2018, con il quale si stabiliva di addivenire alla stipula della presente Convenzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO


le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione disciplina l'attivazione e la gestione di un presidio attrezzato di primo soccorso all'interno di un immobile del Politecnico di Bari, sito nel Campus universitario "Ernesto Quagliariello", sito in Bari alla via Orabona.

Tale attività, a titolo esemplificativo e non esaustivo, riguarda:

- la gestione, nel più breve tempo possibile, di malori o emergenze mediche che si verifichino durante l'orario di presidio, valutandone l'eventuale trattabilità in loco e, nel caso, adottando la terapia necessaria;
- la gestione del servizio di trasporto assistito su autoambulanza presso il posto di pronto soccorso del presidio ospedaliero disponibile più vicino – ove non sia possibile gestire in sicurezza l'evento in loco, valutatane professionalmente gravità e urgenza – previa attivazione dei centri istituzionali di coordinamento del soccorso, cui fornire tutte le informazioni necessarie;
- la compilazione e la gestione della documentazione sanitaria di primo soccorso;
- la registrazione dell'evento nell'apposito registro sanitario, anche in caso di trasferimento nel posto di pronto soccorso del presidio ospedaliero.



Art. 2 - Durata

La Convenzione ha una durata stabilita in tre anni solari, a decorrere dal 5 novembre 2018.

La Convenzione potrà essere rinnovata, previa apposita comunicazione del Politecnico da effettuarsi formalmente entro sessanta giorni naturali dalla data di scadenza originariamente prevista: in tal caso, la SOS Onlus si impegna a prestare il proprio servizio alle medesime condizioni per un ulteriore triennio, decorrente dalla data di scadenza originariamente prevista.

In ogni caso il Politecnico si riserva, una volta documentata l'omissione ovvero anche la non corretta adesione agli obblighi posti dalla Convenzione, nonché per eventuali superiori interessi istituzionali, di risolvere il rapporto senza che la SOS Onlus possa avanzare richieste di rimborsi, indennità o risarcimenti di alcun tipo.

Art. 3 - Modalità

L'attività di cui alla presente Convenzione dovrà articolarsi come appresso dettagliato:

- a. il presidio fisso di primo intervento dovrà essere completamente operativo entro il giorno 2 novembre 2018;
- b. il presidio dovrà essere fruibile dalle ore 08:00 alle ore 20:00, dal lunedì al venerdì, nonché dalle ore 09:00 alle ore 13:00 del sabato, salvo eventuali festività, anche ricorrendo a opportune turnazioni e sostituzioni (c.d. orario di presidio);
- c. il presidio dovrà essere altresì fruibile in occasione di eventi organizzati e/o autorizzati dal Politecnico, anche oltre i suddetti orari (es. c.d. "Notte dei ricercatori", concerti, ecc.). Al di fuori degli orari e dei periodi di servizio, la SOS Onlus non potrà accedere al Campus, salva specifica autorizzazione del Politecnico. A tal fine, eventuali periodi di chiusura delle strutture di Ateneo saranno preventivamente comunicati;
- d. il presidio dovrà altresì essere dotato, a cura della SOS Onlus, delle attrezzature, apparecchiature e dei presidi medico-chirurgici necessari all'adeguata gestione dello stesso;
- e. l'eventuale trasporto in autoambulanza resosi necessario nel corso dell'attività di presidio, dovrà avvenire in regola con le autorizzazioni previste dalla normativa nazionale e regionale, e dovrà comunque avvenire con un mezzo almeno di tipo "B" ai sensi delle norme UNI EN 1789 s.m.i., dotata di defibrillatore stazionante presso la sede, nonché di specifiche attrezzature ai sensi delle norme UNI EN 1865 s.m.i.;
- f. presenza costante, durante l'orario di presidio, di un autista abilitato alla guida delle autoambulanze, munito di attestato di frequenza del corso BLS-D (*Basic Life Support and Defibrillation*), con funzioni di barelliere, nonché di un soccorritore munito dei medesimi requisiti.

Art. 4 - Obblighi a carico del Politecnico

Il Politecnico, al fine di espletare l'attività oggetto della Convenzione, mette gratuitamente a disposizione della SOS Onlus quanto segue:

- a. un locale di 35mq circa, con servizi igienici, con ordinari arredi d'ufficio (scrivania, sedie, ecc.), nonché riscaldamento/raffrescamento centralizzato (All. A1-A2);
- b. una piazzola di sosta riservata per n. 2 ambulanze, antistante il locale;
- c. erogazione di acqua, energia elettrica, linea telefonica con abilitazione urbana e connessione internet per le esigenze di servizio del presidio;
- d. smaltimento dei rifiuti non speciali per le esigenze di servizio del presidio.

Null'altro sarà dovuto dal Politecnico per il rapporto disciplinato dalla Convenzione.

Art. 5 - Obblighi a carico della SOS Bari Onlus

La SOS Bari, al fine di espletare diligentemente il servizio di cui alla presente Convenzione, assume l'obbligo:

- a. di sottoscrivere un verbale, all'atto di consegna dei locali, preliminarmente all'avvio del servizio. Una volta sottoscritto detto verbale, la Parte non potrà sollevare, nel corso della Convenzione, eccezioni aventi a oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze nelle quali deve svolgersi l'attività in questione;



- b. di rilasciare i medesimi locali liberi dai propri beni entro i 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi successivi alla cessazione del rapporto con il Politecnico, anche in pendenza di eventuali controversie: in tale circostanza, verrà redatto apposito verbale;
- c. di rispondere dei danni eventualmente cagionati a beni mobili e immobili del Politecnico;
- d. di segnalare immediatamente ogni guasto, anomalia o difetto di funzionamento dei locali o delle cose di proprietà del Politecnico;
- e. di dotare il proprio personale impiegato nel servizio, di tesserini di riconoscimento conformi alla normativa vigente, nonché di camici e/o divise al fine di permetterne un'immediata identificazione;
- f. di rendersi responsabile per l'effettivo impiego delle dotazioni di cui al punto e) e di rispondere comunque dinanzi al Politecnico per il decoroso comportamento del proprio personale;
- g. di fornire tempestivamente al Politecnico i nominativi del personale impiegato nel presidio;
- h. di operare sempre con personale avente profilo professionale almeno equivalente a quello indicato nell'art. 3, anche in caso di turnazioni e/o sostituzioni;
- i. di sostituire il personale che il Politecnico non ritenga idoneo, entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla richiesta scritta;
- j. di svolgere l'attività oggetto della Convenzione nel rigoroso rispetto delle vigenti norme sanitarie e di sicurezza;
- k. di comunicare al Politecnico, entro 15 (quindici) giorni antecedenti alla scadenza di ciascun anno solare della Convenzione, traendoli dal registro sanitario, nel rispetto della vigente normativa sulla privacy, e quindi senza alcun riferimento ai dati sensibili dei soggetti interessati dall'intervento:
 1. il numero di interventi eseguiti nell'anno solare precedente, specificando:
 - i. quanti di essi sono stati risolti in loco;
 - ii. quanti hanno richiesto il trasferimento con autoambulanza in una struttura ospedaliera;
 2. se l'intervento ha riguardato:
 - i. studenti del Politecnico;
 - ii. studenti dell'Università degli Studi di Bari;
 - iii. personale del Politecnico;
 - iv. personale dell'Università degli Studi di Bari;
 - v. visitatori.
- l. di rendersi disponibile, con modalità da concordare in ciascuna occasione, ad attività di sensibilizzazione e/o formazione ai temi della salute, a beneficio degli studenti e del personale del Politecnico (es. corsi BLS, BLS-D, ecc.);
- m. di acconsentire, senza riserva alcuna, a che il Politecnico possa effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza di tutte le disposizioni dedotte in Convenzione, attraverso il proprio personale ovvero avvalendosi di soggetti terzi;
- n. di rispondere in proprio, tenendo completamente indenne il Politecnico, di qualunque conseguenza derivante in capo ai terzi dall'attività prestata nell'ambito della presente Convenzione.

Art. 6 - Gratuità

L'attività oggetto della Convenzione dovrà essere svolta a titolo completamente gratuito e senz'onere alcuno per il Politecnico: ne consegue che l'acquisto, il rimpiazzo o la sostituzione del compendio strumentale necessario al regolare svolgimento dell'attività oggetto di Convenzione, quali ad esempio i materiali e i presidi medico-chirurgici necessari allo svolgimento dell'attività, nonché la manutenzione di autoambulanze e relative attrezzature, oltre alla costante verifica del perfetto funzionamento di quanto sopra, resta a integrale carico della SOS Onlus, senza che il Politecnico possa essere chiamato a rimborsi, indennizzi o contributi di alcun genere, diversi da quelli suelencati. Si concorda inoltre espressamente che alcun rapporto di lavoro verrà a crearsi tra il Politecnico e i soggetti impiegati a qualsivoglia titolo dalla SOS Onlus nell'attività oggetto della Convenzione; non potrà pertanto pretendersi dal Politecnico alcun onere retributivo, previdenziale, assicurativo o di altro genere o natura.



Eventuali spese di registrazione del presente atto cedono a totale carico del richiedente.

Art. 7 - Ufficio competente

Per le comunicazioni con il Politecnico, il soggetto competente è quello dell'Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione del medesimo Politecnico.


Art. 8 - Foro competente


Per qualsiasi controversia inerente o collegata con al presente Convenzione, è competente il Foro di Bari, restando esclusa qualsivoglia competenza arbitrale.

per il Politecnico di Bari
il Direttore Generale
Dott. Crescenzo Antonio Marino

per la SOS Onlus Bari
il legale rappresentante
Sig.ra Maria Soldano







Handwritten signature or initials in blue ink.

Al. A2

